

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 19-4764

L.R. n. 13 del 23 giugno 2015 - Approvazione del procedimento di accreditamento e delle modalita' di verifica degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, ai sensi della D.G.R. n. 25-3941 del 19 settembre 2016. Integrazione dell'allegato B) della D.G.R. n. 17-803 del 15 ottobre 2010.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 28 agosto 1997, n. 281, viene sancita la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione relativa alle medicine non convenzionali:

- a) Agopuntura;
- b) Fitoterapia;
- c) Omeopatia, quest'ultima suddivisa nei seguenti sottoelenchi:
 - Omeopatia;
 - Omotossicologia;
 - Antroposofia;

definendone criteri e requisiti minimi per la formazione necessaria alla qualifica dei professionisti che esercitano tali discipline.

Vista la Legge Regionale 23 giugno 2015, n. 13, con la quale si individuano le modalità e i criteri per l'esercizio delle medicine non convenzionali.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-3041 del 14.03.2016, con la quale è stata istituita la "Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali" ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13 su citata.

Richiamato che, ai sensi di quanto espressamente indicato all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 13/2015 su citata, la Commissione regionale permanente ha i compiti di proporre:

- criteri e modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline di medicine non convenzionali di cui all'art. della citata L.R. n. 13/2015
- criteri per la definizione di percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina non convenzionale
- criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui all'art. 5, c.1, lettera c) della citata L.R. n. 13/2015

Dato atto che con Deliberazione della Giunta regionale, n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016, si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e gli Ordini Provinciali piemontesi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'esercizio delle discipline mediche non convenzionali.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il citato Protocollo d'Intesa è stato stipulato dalle parti con sottoscrizione digitale, in data 8 novembre 2016.

Visto che il citato Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra la Regione e gli Ordini per la determinazione:

- dei criteri e delle modalità per l'accreditamento regionale degli istituti di formazione, autorizzati a rilasciare gli attestati riconosciuti validi per l'iscrizione dei professionisti agli elenchi degli esperti delle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, ivi comprese l'omotossicologia e l'antroposofia), nonché delle modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento stesso (Art. 3 del Protocollo d'Intesa);
- dei criteri e delle modalità per la valutazione dei percorsi formativi di cui all'art. 5 della L.R. 23 giugno 2015 (art. 5 del Protocollo d'Intesa);
- delle disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della L.R. 23 giugno 2015, n. 13.

Dato atto che con la citata D.G.R. n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016 si è provveduto a rinviare con successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione del procedimento di accreditamento e la definizione delle modalità di verifica degli istituti di formazione accreditati.

Vista la proposta relativa ai criteri, alle modalità e al procedimento di accreditamento degli istituti di formazione e delle verifiche su quelli accreditati, nonché al modello di fac-simile di attestato, discussa ed approvata, in data 24 gennaio 2017, dalla Commissione regionale permanente per le medicine non convenzionali, come da documentazione agli atti della Direzione Sanità;

Ritenuto di approvare, pertanto, gli allegati A) e B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, concernente il procedimento di accreditamento e la definizione delle modalità di verifica degli istituti di formazione, il modello di fac-simile di attestato, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 e alla L.R. 23 giugno 2015, n. 13.

Vista la risoluzione del Parlamento Europeo n. 75 del 29 maggio 1997;
visto l'Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013;
vista la Legge Regionale 23 giugno 2015, n. 13;
vista la D.G.R. n. 24-3041 del 14 marzo 2016;
vista la D.G.R. n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016, il procedimento di accreditamento e la definizione delle modalità di verifica degli istituti di formazione, nonché il modello fac-simile di attestato, di cui agli Allegati A) e B), per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che le procedure di accreditamento e di verifica degli Istituti di Formazione pubblici e privati accreditati, disciplinati nell'allegato A) del presente atto, integrano l'elenco dei procedimenti di cui all'allegato B) della D.G.R. n. 17-803 del 15 ottobre 2010;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO E DEFINIZIONE DELLE MODALITA'
DI VERIFICA DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI**

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 7 FEBBRAIO 2013 - LR 13/2015 – DGR 25-3941 del 19.09.2016

1. INTRODUZIONE

Il presente documento definisce il procedimento di accreditamento regionale delle Associazioni, delle Società scientifiche e degli enti pubblici e privati di formazione (di seguito Istituti di Formazione), legalmente riconosciuti, che richiederanno l'accreditamento per l'erogazione della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, ivi comprese l'omotossicologia e l'antroposofia (di seguito MnC), nonché le modalità di verifica dei suddetti enti a seguito dell'accreditamento.

Le suddette MnC costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell'odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.

Le MnC sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.

2. PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO REGIONALE

Sono accreditabili dalla Regione - Direzione Sanità - gli Istituti di Formazione, legalmente riconosciuti, che presenteranno specifica richiesta, sulla base delle indicazioni fornite dall'Avviso regionale, approvato con Determinazione dirigenziale n. 683 del 28 ottobre 2016.

Per ottenere l'accreditamento regionale gli Istituti di Formazione devono essere legalmente riconosciuti e dovranno presentare i seguenti documenti:

- Atto costitutivo Statuto
- *Curriculum* inerente alla disciplina per la quale si richiede l'accreditamento
- Regolamento interno
- Programma del corso di formazione di Medicina non Convenzionale
- Autocertificazione di assenza di conflitto di interessi, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, del legale rappresentante, del responsabile didattico e dei docenti
- *Curricula* del responsabile didattico e dei docenti

Dovranno, inoltre, sottoscrivere apposita dichiarazione, approvata con D.G.R. n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016, che attesti:

- la conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alle sedi e alle attrezzature utilizzate ;

- la messa a disposizione dell'allievo di attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private, nonché la presenza, alla verifica finale, di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri competente, di concerto con l'istituto di formazione;
- lo svolgimento dell'attività formativa realizzata presso la sede operativa piemontese per un ammontare pari o superiore al 70% dell'attività complessivamente svolta;
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali riferiti ai responsabili didattici e ai docenti, secondo i seguenti principi:
 - il responsabile didattico dell'istituto pubblico o privato accreditato alla formazione deve essere un professionista, regolarmente iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline mediche non convenzionali, di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13;
 - i docenti titolari della formazione devono essere almeno 5 professionisti, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per gli insegnamenti di tipo generale (metodologico, normativo, etico e deontologico), e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
 - i docenti devono essere in possesso di un adeguato *curriculum* formativo e professionale nella materia di insegnamento;
 - i docenti titolari devono aver frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equipollenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
 - i docenti, che hanno funzioni di tutor nei confronti degli allievi in tirocinio pratico, devono essere iscritti all'elenco dei medici esercenti la disciplina oggetto di formazione ed avere almeno tre anni di esperienza clinica;
 - i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".

L'accreditamento, rilasciato dalla Regione – Direzione Sanità, all'Istituto di Formazione che ha sede legale nel territorio regionale e in possesso dei requisiti richiesti, avrà validità su tutto il territorio nazionale, in conformità all'Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013.

La Regione – Direzione Sanità procederà alla conclusione del procedimento, con rilascio o diniego dell'accreditamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla citata Commissione MnC, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento o il diniego sarà approvato con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale.

L'istruttoria sulle istanze di accreditamento presentate dagli Istituti di Formazione viene svolta dalla Commissione MNC, istituita con D.G.R. n. 24 – 3041 del 14 marzo 2016.

Ove la richiesta di accreditamento sia irregolare o incompleta, la Commissione MnC potrà chiedere al richiedente, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione, da presentarsi entro quindici giorni lavorativi tramite mezzo idoneo ad accertare la ricezione (es. PEC). I termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.

L'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione MnC sull'istanza di accreditamento, formalizzato in specifico verbale, deve essere espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di rigetto dell'istanza di accreditamento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Commissione MnC, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunicherà tempestivamente all'istante i motivi che ostano l'accoglimento della domanda.

L'approvazione dell'accreditamento regionale abiliterà l'Istituto di Formazione accreditato ad erogare la formazione nelle discipline MnC, nonché a rilasciare i relativi attestati formativi riconosciuti ai fini dell'iscrizione dei professionisti esercenti le MnC presso gli Ordini professionali di appartenenza, redatti secondo il fac-simile (Allegato B).

Gli Istituti di Formazione accreditati dovranno assicurare la presenza all'esame finale dei corsi di formazione erogati di un componente esterno esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine professionale provinciale (Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti), competente per il territorio su cui insiste la sede legale dell'istituto che chiede la designazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 dell'Accordo Stato - Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. n. 54/CSR).

La Regione - Direzione Sanità provvederà a predisporre e ad aggiornare l'Elenco regionale degli Istituti di Formazione accreditati per la formazione delle discipline MnC, oggetto dell'Accordo Stato - Regioni del 7 febbraio 2013.

3. PROCEDURE DI VERIFICA DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

La Regione – Direzione Sanità, avvalendosi della Commissione MnC, pone in essere attività di verifica sull'attività formativa svolta dagli Istituti di Formazione.

Le verifiche ispettive sono svolte da almeno due componenti della Commissione MnC e formalizzate in appositi verbali.

Le verifiche ispettive su controlli di aspetti formali, in particolare sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza di accreditamento, nonché il rispetto dei programmi didattici presentati, prevedono un preavviso all'Istituto di Formazione

In caso di segnalazione di difformità da parte dei discenti o da uno o più componenti della Commissione MnC, saranno effettuate visite ispettive a campione, senza preavviso.

Nel caso in cui vengano riscontrate nel corso della visita ispettiva situazioni di "non conformità" alle norme in materia previste, la Regione – Direzione Sanità - procederà a chiedere all'istituto di Formazione, pubblico o privato, interessato la messa in atto di azioni correttive, che dovranno essere eseguite entro 30 giorni lavorativi.

Qualora l'istituto di Formazione non provveda alle azioni correttive e, pertanto, permangano le situazioni di "non conformità" anche nel corso della 2^a visita ispettiva effettuata dalla Commissione MnC, la Regione – Direzione Sanità - applicherà come misura sanzionatoria la revoca dell'accreditamento, tramite adozione di apposito provvedimento amministrativo.

4. PROCEDURE DI REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

La Regione – Direzione Sanità - potrà revocare l'accreditamento rilasciato all'Istituto di Formazione qualora, a seguito delle verifiche di cui al precedente punto 3., venga meno uno dei requisiti richiesti, o i programmi didattici presentati non vengano rispettati, o l'istituzione di Formazione non provveda alle azioni correttive entro i termini previsti.

L'esito dell'istruttoria, svolta dalla Commissione MnC, sarà formalizzato in specifico verbale e deve essere espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La revoca sarà approvata con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale.

5. SPECIFICHE TECNICHE SU “SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITA’ E CONFLITTO DI INTERESSE”

Nella seduta del 24 gennaio 2017 la Commissione regionale MnC, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. n. 54/CSR), ha discusso ed approvato, le specifiche tecniche contenute nel presente paragrafo, facendo riferimento alla normativa in materia di ECM, approvata con Determinazione dirigenziale n. 398 del 7 luglio 2016 (All. 1C).

Sponsorizzazioni

Per sponsorizzazione si intende il caso in cui un soggetto, a fronte della possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, si impegna a:

- finanziare, in parte o totalmente, una attività/programma formativo ;
- fornire strumenti inerenti allo svolgimento dell’attività formativa (es. materiale sanitario, attrezzature, materiale didattico);
- fornire beni o prestazioni di servizi generici utilizzati in occasione dell’attività formativa (es. locali, materiale grafico, brochure, catering ecc.).

A tal proposito, in sede di istanza di accreditamento, il legale rappresentante dell’Istituto formativo interessato attesta quanto richiesto al punto 1.5 della domanda di accreditamento – D.G.R. n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016.

Pubblicità

La pubblicità e le attività promozionali non devono interferire o disturbare l’attività di formazione MnC.

La pubblicità di specifici prodotti legati alle discipline oggetto di formazione non può essere presente:

- all’interno delle aule dedicate alla formazione, mentre è consentita nei locali adiacenti;
- sul materiale cartaceo che illustra le attività formative promosse dall’Istituto (locandine, brochure, pubblicazioni ecc.) e sul materiale di cancelleria (es. penne, carta intestata ecc);
- nel materiale informatico e audiovisivo, sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali ecc, nel caso di Formazione a Distanza.

A tal fine, in sede di istanza di accreditamento, il legale rappresentante dell’Istituto formativo interessato attesta il rispetto delle suddette condizioni, integrando l’allegato B6 della domanda di accreditamento - D.G.R. n. 25 –3941 del 19 settembre 2016)

Conflitto di interesse

Il conflitto di interesse è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. n. 8 dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione MnC, allo scopo di evitare conflitti di interesse, si fa riferimento alla legislazione ECM.

A tal fine, in sede di istanza di accreditamento, nonché annualmente, il legale rappresentante dell’Istituto formativo interessato dichiara l’assenza di conflitto di interesse (all. B6 alla domanda di accreditamento – D.G.R. 25-3941 del 19/09/2016).

N. Registro Regionale



Logo Istituto
Formativo

NOME ISTITUTO FORMATIVO

SI CERTIFICA CHE

Il dott.

Nato a il

Ha frequentato il corso :

Titolo.....

Disciplina.....

Durata.....

Ha superato l'esame finale in data:

Consequendo l'attestato in

.....

*Il legale Rappresentante
dell'istituto formativo*

*Il Presidente dell'Ordine
Professionale*

Il Direttore Regionale

.....

Il presente attestato, rilasciato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR) e della L.R. 23 giugno 2015, n. 13, consente l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti per l'esercizio della disciplina MNC presso l'Ordine professionale di appartenenza.